

Circolari Speciali

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCALE - “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019”

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 18.12.2018, n. 293, la L. 17.12.2018 n. 136, di conversione del D.L. 23.10.2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 19.12.2018. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

Indice

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti	Pag. 3
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	Pag. 3
Definizione agevolata degli atti di accertamento	Pag. 3
Proroga meccanismo dell'inversione contabile	Pag. 4
Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-ter)	Pag. 4
Precedenti definizioni agevolate (rottamazioni)	Pag. 5
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010	Pag. 6
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea	Pag. 6
Definizione agevolata delle controversie tributarie	Pag. 7
Regolarizzazione società e associazioni sportive dilettantistiche	Pag. 8
Definizione agevolata delle imposte di consumo	Pag. 8
Sanatoria irregolarità formali	Pag. 9
Rimborsi prioritari per depositi fiscali prodotti energetici	Pag. 9
Sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità	Pag. 9

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica	Pag. 10
Semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari	Pag. 10
Fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità	Pag. 10
Emissione delle fatture	Pag. 10
Annotazione delle fatture emesse	Pag. 10
Registrazione degli acquisti	Pag. 10

Indice *(segue)*

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (segue)

Detrazione Iva	Pag. 11
Utilizzo della fattura elettronica	Pag. 11
Semplificazioni amministrative e contabili per utilizzo della fattura elettronica	Pag. 11
Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica	Pag. 11
Giustizia tributaria digitale	Pag. 11
Accesso archivio rapporti finanziari	Pag. 12
Attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni	Pag. 12
Scambio automatico di informazioni	Pag. 12
Provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie	Pag. 12

Altre disposizioni fiscali e del lavoro

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	Pag. 13
Rinvio lotteria dei corrispettivi	Pag. 13
Gruppo Iva	Pag. 14
Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli	Pag. 14
Esistenza in vita dei titolari di contratti	Pag. 14
Obbligo di circolazione con veicoli con copertura assicurativa	Pag. 15
Promozione delle politiche per la famiglia	Pag. 15
Enti del Terzo settore	Pag. 15
Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale 2018-2019	Pag. 15
Trattamento di mobilità in deroga per aree di Termini Imerese e di Gela	Pag. 16
Trattamento di mobilità in deroga per lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa	Pag. 16
Contrasto al fenomeno del caporalato	Pag. 16
Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per l'agricoltura e l'agroindustria	Pag. 16
Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero per mezzo di istituti di pagamento	Pag. 16
Clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome	Pag. 16
Entrata in vigore	Pag. 17

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti

[Art. 01](#)

- Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare **non inferiore a 20 milioni** (anziché 30 milioni) di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative e durature, in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda.
- La disposizione si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1.01.2019.**

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

[Art. 1](#)

- Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (art. 24 L. 4/1929), consegnati entro il 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.
- È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (art. 5, c. 1 D. Lgs. 218/1997).
- Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31.05.2019 con le modalità stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972), anche tenuto conto del raddoppio degli stessi (art. 12, cc. 2-bis e 2-ter D.L. 78/2009).
- Nella dichiarazione non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa (artt. 8 e 84 D.P.R. 917/1986).
- In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza fiscale, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le presenti nuove disposizioni per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
- Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31.05.2019.
- Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea [art. 2, par. 1, lett. a) decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 26.05.2014], il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a decorrere dal 1.05.2016, gli interessi di mora.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.05.2019.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, cc. 2, 3, 4 D. Lgs. 218/1997, n. 218; pertanto, le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. **Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.**
- È esclusa la compensazione nel modello F24.
- In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell'agevolazione e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
- In deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Definizione agevolata degli atti di accertamento

[Art. 2](#)

- Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 15, c. 1 D. Lgs. 218/1997), che residua dopo il 24.10.2018.
- Le somme contenute negli inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.
- Gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018, possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni (art. 8, c. 1 D. Lgs. 218/1997) decorrenti dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
- La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. Le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione nel modello F24.
- In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell'agevolazione e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti.
- Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a decorrere dal 1.05.2016, gli interessi di mora.
- Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990 – voluntary disclosure).
- La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Proroga meccanismo dell'inversione contabile

[Art. 2, c. 2-bis](#)

- Il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni effettuate fino al 30.06.2022 (anziché 31.12.2018) in relazione:
 - alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (art. 21 Tariffa annessa al Dpr 641/1972);
 - alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
 - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Direttiva 2003/87/CE);
 - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972.

Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-ter)

[Art. 3, cc. 1-19](#)

- I debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente le somme:
 - a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
- Il pagamento delle somme è effettuato:
 - a) in unica soluzione, entro il 31.07.2019;
 - b) nel numero massimo di 18 rate consecutive, la 1^a e la 2^a delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31.07 e il 30.11.2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.
- In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni sulla dilazione del pagamento per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19 D.P.R. 602/1973).
- L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito Internet.
- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica, sul proprio sito Internet; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
- Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
- Entro il 30.04.2019 il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione di adesione presentata anteriormente a tale data.
- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
- Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le stesse modalità.
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente (ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973);
 - g) si applica la disposizione di cui all'art. 54 D.L. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); pertanto, lo stesso è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.
- Entro il 30.06.2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
 - b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità del punto precedente;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applica la possibilità di fruire della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013), con riferimento a tutti i carichi definiti.
- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:
 - a) alla data del 31.07.2019, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
 - b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
 - a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
 - b) il pagamento non può essere rateizzato.
- **Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.**
- Possono essere ricompresi nella definizione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
- Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
- Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi (compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981).
- Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
- A seguito del pagamento delle somme dovute, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle nuove disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
- Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, ovvero dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31.12.2026 e, per quelli consegnati fino al 31.12.2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31.12 di ciascun anno successivo al 2026.

Precedenti definizioni agevolate (rottamazioni)

[Art. 3, cc. 20-25](#)

- L'integrale pagamento, entro il termine differito al 7.12.2018, delle residue somme dovute ai sensi della precedente definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 1, cc. 6 e 8, lett. b), n. 2) D.L. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.
- A tal fine, entro il 30.06.2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010).
- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applica la possibilità di fruire della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013), con riferimento a tutti i carichi definiti.
- Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31.07.2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi delle nuove disposizioni.

- I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme da versare nello stesso termine non possono essere definiti secondo le nuove disposizioni e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.
- Relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017, i soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, effettuano il pagamento delle residue somme dovute, ai fini delle definizioni agevolate previste dall'art. 6 D.L. 193/2016 e dall'art. 1, c. 4 D.L. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. A tal fine, entro il 30.06.2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31.07.2019.
- **Nei casi di tardivo versamento delle rate in scadenza a decorrere dal 31.07.2019 non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.**
- Possono essere definiti, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
 - a) dell'art. 6, c. 2 D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
 - b) dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

[Art. 4](#)

- I debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta definizione agevolata ai sensi delle nuove disposizioni, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31.12.2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
- Con riferimento a tali debiti:
 - a) le somme versate anteriormente alla data del 24.10.2018 restano definitivamente acquisite;
 - b) le somme versate dalla data del 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate (art. 22, cc. 1-bis, 1-ter e 1-quater D. Lgs. 112/1999). A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dal 24.10.2018 al 31.12.2018, riversate. In caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
- Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei Comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31.12.2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31.12.2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'Economia. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30.06.2020, in 20 rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le stesse modalità.
- Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) nonché alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea

[Art. 5](#)

- I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea [art. 2, par. 1, lett. a) decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.06.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014] e di Iva riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità previste in via generale, alle stesse condizioni e termini, con le seguenti deroghe:
 - a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta:
 - 1. a decorrere dal 1.05.2016 e fino al 31.07.2019, gli interessi di mora;
 - 2. dal 1.08.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo;
 - b) entro il 31.05.2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane che, determinato l'importo degli interessi di mora, lo comunica al medesimo agente, entro il 15.06.2019, con le stesse modalità;
 - c) entro il 31.07.2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

- d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30.09.2019; la seconda rata scade il 30.11.2019 e le restanti rate il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno successivo;
- e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, non si applicano le disposizioni relative al pagamento mediante compensazione;
- f) l'Agenzia delle dogane, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio dell'Unione Europea, trasmette, anche in via telematica, specifica richiesta all'agente della riscossione, che provvede a comunicare se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Art. 6

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
- **In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.**
- In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a) **del 40%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
 - b) **del 15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.
- **In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le nuove disposizioni della definizione agevolata, per la parte di atto annullata.**
- **Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19.12.2018, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.**
- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
- In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- La disposizione si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 e per le quali, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.05.2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1.06.2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione nel modello F24.
- Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma di questa disposizione siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, c. 4 D.L. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7.12.2018 delle somme dovute.
- Entro il 31.05.2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018.
- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.06.2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020.
- Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019.
- L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la

controversia. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

- In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
- Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni.
- Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle nuove disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Regolarizzazione società e associazioni sportive dilettantistiche

Art. 7

- **Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data del 31.12.2017 risultavano iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi:**
 - a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'Iva, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
 - b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie con il versamento del:
 1. 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel 1° grado di giudizio;
 2. 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
 3. 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.
- La definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti.

Definizione agevolata delle imposte di consumo

Art. 8

- È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo (art. 62-quater, cc. 1 e 1-bis D. Lgs. 504/1995), con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
- Ai fini della definizione il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle Dogane la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito Internet istituzionale entro il 28.02.2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28.02.2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro 60 giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
- Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'art. 6, c. 7 D.M. Economia 29.12.2014, la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo art. 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
- La presentazione della dichiarazione sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione.
- La definizione si perfeziona con il pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle Dogane, ovvero della 1ª rata, in caso di pagamento rateale.
- Entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione l'Agenzia delle Dogane comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
- L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle Dogane, ovvero della 1ª rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
- Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di 120 rate mensili, previa prestazione di una garanzia, a copertura di 6 mensilità. Il mancato pagamento di 6 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
- La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle Dogane, entro il termine di prescrizione delle imposte, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione.

Sanatoria irregolarità formali

[Art. 9](#)

- Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
- Il versamento della somma dovuta è eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31.05.2019 e il 2.03.2020.
- La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31.12.2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di notifica degli atti di contestazione o dell'atto di irrogazione (art. 20, c. 1 D.Lgs. 472/1997) sono prorogati di 2 anni (31.12 del 7° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi).
- Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990.
- La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
- Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19.12.2018.

Rimborsi prioritari per depositi fiscali prodotti energetici

[Art. 9, c. 12](#)

- Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi 6 mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane all'adozione del sistema informatizzato di controllo, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'art. 23, c. 3 D.Lgs. 504/1995.
- Le disposizioni si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dal 19.12.2018, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.

Sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

[Art. 9bis](#)

- Fermo quanto previsto per le violazioni delle limitazioni all'uso del contante (sanzione da 3.000 euro a 50.000 euro), per le violazioni relative all'obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione.
- La disposizione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 231/2007 e anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data del 24.10.2018.

**Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica

[Art. 10](#)

- Sono altresì esonerati dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.
- Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive senza scopo di lucro (di cui all'artt. 1 e 2 L. 398/1991), nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.
- Per il 1° semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni previste dal D. Lgs. 127/2015:
 - a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità previste entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva;
 - b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.
- Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'Iva con cadenza mensile le disposizioni di cui al punto precedente relative al regime sanzionatorio si applicano fino al 30.09.2019.
- Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche reso disponibile agli operatori Iva dall'Agenzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.

Semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

[Art. 10bis](#)

- Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

Fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

[Art. 10ter](#)

- Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'Iva che offrono i servizi di pubblica utilità disciplinati dai regolamenti di cui ai DD.MM. Finanze 24.10.2000, n. 366 e n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione.
- Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1.01.2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Emissione delle fatture

[Art. 11](#)

- La fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
- La fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
- Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1.07.2019.

Annotazione delle fatture emesse

[Art. 12](#)

- Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
- Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (triangolazioni nazionali), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Registrazione degli acquisti

[Art. 13](#)

- Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, senza l'obbligo di numerarle progressivamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Detrazione Iva

[Art. 14](#)

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, può essere esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva (giorno 16 di ciascun mese).

Utilizzo della fattura elettronica

[Art. 15, c. 1](#)

- È stato eliminato il riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Semplificazioni amministrative e contabili per utilizzo della fattura elettronica

[Art. 15, c. 1bis](#)

- **A partire dalle operazioni Iva 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito Internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:**
 - a) registri Iva acquisti e Iva vendite (artt. 23 e 25 Dpr 633/1972);
 - b) liquidazione periodica dell'Iva;
 - c) dichiarazione annuale dell'Iva.
- Per i soggetti passivi dell'Iva che, anche per il tramite di intermediari, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti dei registri Iva acquisti e vendite, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri stessi, fatta salva la tenuta del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti nel caso di contabilità semplificata per le imprese minori. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'Iva permane per i soggetti minori che optano per la tenuta dei registri esercitando l'opzione per la tenuta dei registri senza annotazione degli incassi e pagamenti (contabilità semplificata per cassa).
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le disposizioni attuative.

Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

[Art. 15-bis](#)

- **Con decreto ministeriale sono definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.**

Giustizia tributaria digitale

[Art. 16](#)

- L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo: la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.
- Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. In tali casi le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 546/1992.
- Le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
- I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (cause fino a 3.000 euro) hanno facoltà (invece che l'obbligo) di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
- Le disposizioni relative agli ultimi due punti si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1.07.2019.
- Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.
- Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005.
- Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'art. 14 D.M. Economia 23.12.2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

- La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
- L'estrazione di copie autentiche in base a tali disposizioni esonera dal pagamento dei diritti di copia.
- Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti citati assumono, a ogni effetto, la veste di pubblici ufficiali.
- In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo citato, provvedono ai sensi dell'art. 9, cc. 1-bis e 1-ter L. 53/1994.
- La partecipazione delle parti all'udienza pubblica può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Accesso archivio rapporti finanziari

[Art. 16-quater](#)

- Le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate non solo dall'Agenzia delle Entrate, ma anche dalla Guardia di Finanza ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale:
 - per le analisi del rischio di evasione;
 - ai fini della semplificazione della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) contenente le informazioni necessarie alla determinazione dell'Isee;
 - in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

Attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni

[Art. 16-quinquies](#)

- Nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA) né a tutoraggio, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.

Scambio automatico di informazioni

[Art. 16-sexies](#)

- L'Agenzia delle Entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di Finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute tramite apposita rendicontazione da società appartenenti a gruppi di imprese multinazionali o nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali e da accordi con Stati esteri.

Provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

[Art. 16-septies](#)

- Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di iscrizione di ipoteca sui beni e di sequestro conservativo possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle Entrate.
- In tali casi, la Guardia di Finanza fornisce all'Agenzia delle Entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di prescrizione di 20 giorni.

Altre disposizioni fiscali e del lavoro

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Art. 17

- A decorrere dal 1.01.2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.
- Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.
- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.
- Le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale possono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
- I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- **I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Con decreto sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione.**
- Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
- **A decorrere dal 19.12.2018, la deroga di tenuta con sistemi elettronici dei registri senza trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge si applica anche ai registri dei corrispettivi.**
- Anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dal 1.01.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57 D.P.R. 633/1972 e 43 D.P.R. 600/1973.
- Per i soggetti in contabilità semplificata, che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all'art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Rinvio lotteria dei corrispettivi

Art. 18

- A decorrere dal 1.01.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
- Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse non si applica a tale lotteria.
- **Al fine di finanziare progetti filantropici gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.**
- **Con decreto sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.**

Gruppo Iva

Art. 20

- Il vincolo finanziario necessario per la costituzione del gruppo Iva si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario.
- Per i gruppi Iva costituiti tra tali soggetti il rappresentante di gruppo è la società capogruppo.
- **In caso di adesione al regime dell'adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo Iva, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo Iva. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo Iva sia esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo Iva, l'esclusione del regime dell'adempimento collaborativo non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione.**
- Per l'anno 2019 la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario ha effetto se presentata entro il 31.12.2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
- Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione.
- **La dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva ha effetto dal 1.07.2019 se presentata dai partecipanti a un Gruppo Bancario, previa sottoscrizione del contratto di coesione, successivamente al 31.12.2018 ed entro il 30.04.2019.**

Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

Art. 20quater

- I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 19.12.2018, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia.
- Per le imprese assicurative, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
- Le imprese assicurative che si avvalgono della facoltà concessa destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni precedenti e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Esistenza in vita dei titolari di contratti

Art. 20quinquies

- Le imprese di assicurazione verificano, entro il 31.12 di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza.
- Le imprese di assicurazione riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31.03 dell'anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.
- Gli intermediari finanziari verificano, entro il 31.12 di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
- A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), le imprese di assicurazione, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.

Obbligo di circolazione con veicoli con copertura assicurativa

[Art. 23-bis](#)

- Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di 2 anni, per almeno 2 volte nella violazione di circolazione con veicoli a motori senza copertura assicurativa, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 mesi. In tali casi, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.
- La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
- È raddoppiata la sanzione amministrativa applicata nel caso di circolazione con veicoli a motori senza copertura assicurativa.
- La sanzione amministrativa è ridotta alla metà (anziché a 1/4) quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi a quello della scadenza. La sanzione amministrativa è altresì ridotta alla metà (anziché a 1/4) quando l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
- La circolazione con veicolo senza copertura assicurativa comporta anche la perdita di 5 punti dalla patente.

Promozione delle politiche per la famiglia

[Art. 23-quater](#)

- L'assegno previsto per la nascita o adozione di un figlio (art. 1, c. 125 L. 190/2014) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2019 al 31.12.2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del 1° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al 1°, nato o adottato tra il 1.01.2019 e il 31.12.2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.
- L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per l'anno 2019 e per l'anno 2020, con decreto interministeriale, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Enti del Terzo settore

[Art. 24-ter](#)

- Per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; tale limitazione non sussiste qualora tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti fissati con decreto.
- Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte da tutti gli enti del Terzo settore iscritti al relativo Registro (è eliminato il requisito della non commercialità), gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono emettere specifici «titoli di solidarietà», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.
- Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali, per il sostegno di attività di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità (è stato aggiunto il requisito della non commercialità).
- Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.
- Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi.
- L'importo della detrazione Irpef del 30% è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale (non più necessariamente in denaro) sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale 2018-2019

[Art. 25](#)

- La proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale può essere concessa anche alle imprese con organico non superiore a 100 unità lavorative.
- Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie previste, in deroga ai limiti temporali stabiliti, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo e si realizzino le condizioni richieste.

Trattamento di mobilità in deroga per aree di Termini Imerese e di Gela

[Art. 25-bis](#)

- Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga (art. 53-ter D.L. 50/2017) si applicano ai lavoratori che alla data del 31.12.2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

Trattamento di mobilità in deroga per lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa

[Art. 25-ter](#)

- Il trattamento di mobilità in deroga (art. 1, c. 142 L. 205/2017) è concesso per 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22.11.2017 al 31.12.2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. Lavoro n. 83473/2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all'Anpal. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Contrasto al fenomeno del caporalato

[Art. 25-quater](#)

- Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del Lavoro, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura».
- Il Tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'Anpal, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
- Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.

Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per l'agricoltura e l'agroindustria

[Art. 25-quinquies](#)

- I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono erogati dalle banche sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31.12.2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi.
- Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti e comunque entro il 31.12.2020. Le somme non utilizzate entro tale data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero per mezzo di istituti di pagamento

[Art. 25-novies](#)

- A decorrere dal 1.01.2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro (money transfer), ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento (art. 114-decies D.Lgs. 385/1993), che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.
- L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
- Il Ministro dell'Economia emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta.
- Nel pieno rispetto delle vigenti normative anticicliaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.

Clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome

[Art. 26-bis](#)

- Le disposizioni del decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Entrata in vigore

[Art. 27](#)
[Art. 1, c. 2 L. 136/2018](#)

- Il decreto è entrato in vigore il 24.10.2018.
- **La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19.12.2018.**

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni,
Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano
Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni
responsabilità in merito ad eventuali errori
interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy